Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Sabato, 11 giugno 1932 - Anno X** **Numero 134**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1932

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 aprile 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 21 novembre 1909 e 12 novembre 1916, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sacerdote don Luigi Sturzo fu Felice.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 aprile 1932-X, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto 29 aprile 1915, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Valente Felice di Bonaventura.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 febbraio 1932-X, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 21 luglio 1910, 25 settembre 1918 e 23 gennaio 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vicentini Giuseppe fu Giovanni Battista.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 marzo e 29 febbraio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 8 maggio 1910 e 7 dicembre 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Altobello Giuseppe fu Emanuele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 aprile 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 luglio 1905, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Carani Vincenzo fu Rosario.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 marzo e 29 febbraio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 agosto 1917 e 4 dicembre 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Grimaldi Eugenio fu Vincenzo.

(3672)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1932, n. 575.

Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatto obbligo agli esercenti la professione di medico-chirurgo e alle levatrici, che abbiano prestato assistenza durante il parto, di denunciare al podestà ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

I medici-chirurghi, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare alle autorità indicate nel comma precedente i casi di lesioni, da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

LEGGE 26 maggio 1932, n. 576.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e 18 gennaio 1932, n. 4, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria; e convalidazione dei Regi decreti 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6, e 8 febbraio 1932, n. 39, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e 18 gennaio 1932, n. 4, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria.

Sono convalidati i Regi decreti 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6, e 8 febbraio 1932, n. 39, coi quali vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 577.

Autorizzazione di spesa per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'Acquedotto pugliese.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle corrispondenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 578.

Autorizzazione di una ulteriore spesa di L. 94.000.000 per i lavori di costruzione della direttissima Bologna-Firenze e delle ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la prosecuzione della direttissima Bologna-Firenze e delle ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore, è autorizzata la spesa di L. 94.000.000 così ripartita:

Forniture, impianti, posa in opera di materiali per l'armamento e lavori riguardanti la direttissima Bologna-Firenze: L. 80.000.000;

Forniture, impianti, posa in opera per l'armamento e lavori per le ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore: L. 14.000.000.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni negli esercizi 1931-32 e 1932-33 per la fornitura e i lavori suddetti, entro i limiti di L. 94.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla inscrizione della suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 579.

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33, entro il limite di L. 100.000.000, la somma occorrente per il completamento, a norma delle disposizioni in vigore, dei lavori dipendenti dai terremoti verificatisi nell'Italia Meridionale e Centrale dal gennaio 1915 a tutto il 1930.

Lo stesso Ministro è autorizzato a provvedere, sul detto fondo, alla sistemazione dell'acquedotto e alla costruzione della fognatura del comune di Meldola.

Con decreto dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione della spesa di cui al primo comma del presente articolo alle varie zone danneggiate.

Art. 2.

Agli effetti della concessione dei benefici di cui agli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, per i danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, è data facoltà, entro il 30 giugno 1933, agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di consentire, quando concorrano giustificati motivi, una congrua proroga dei termini stabiliti dagli articoli medesimi per l'ultimazione dei lavori. In ogni caso il nuovo termine di ultimazione non potrà superare i mesi sei, a decorrere dalla data di notifica della proroga accordata.

Art. 3.

Il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie, istituito in forza dell'art. 45 della legge 19 luglio 1906, n. 390, è autorizzato a concedere mutui agli Enti locali, per la parte di spesa a loro carico per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 23 luglio 1930, per i quali sia stato concesso il sussidio statale a termini degli articoli 11, lettera *e*), e 21 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065.

La somma mutuabile non potrà superare il 50 per cento della spesa ammessa a sussidio: e il mutuo sarà garantito nelle stesse forme stabilite dalle disposizioni in vigore per i mutui concessi agli Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti.

Analoga autorizzazione, per la zona colpita dal terremoto del 30 ottobre 1930, è data alla Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto, istituita col R. decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142.

Art. 4.

Con le stesse norme stabilite dal precedente articolo, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie è autorizzato a concedere mutui, in base alle domande presentate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, agli Enti locali delle zone, nelle quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, perchè possano far fronte alla spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico.

La somma mutuabile è determinata a termini ed entro il limite del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e del R. decreto 9 marzo 1931, n. 301, e lo Stato contribuisce al pagamento degli interessi in ragione del 3 per cento del capitale mutuato.

Art. 5.

All'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, è aggiunto il seguente comma:

« L'ipoteca di cui al presente articolo è anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico, quando il mutuo serve per riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni di fabbricati rurali ».

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 impegni, entro il limite di 6 milioni, per provvedere alle spese di riparazione dei danni di guerra, in conto dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *P* dell'allegato 2 della tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 30 giugno 1928, emanato in esecuzione del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione delle somme di cui agli articoli 1 e 6 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 580.

Autorizzazione della spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, a pagamento non differito.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare, negli esercizi finanziari 1931-1932 e 1932-33, le spese occorrenti per la esecuzione delle opere predette.

Con decreti dello stesso Ministro, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere e le eventuali variazioni fra gruppo e gruppo.

Art. 2.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione, fino al loro completamento, delle strade:

Santa Sofia-Stia attraverso la località Corniolo sia in provincia di Arezzo sia in provincia di Forlì;

Premilcuore-Cavallino, in provincia di Forlì e in provincia di Firenze;

Marliana-provinciale Mammianese, in provincia di Pistoia,

sarà anticipata interamente dallo Stato la spesa occorrente, salvo il ricupero dalle Provincie e dai Comuni interes-

sati delle quote di contributo. Queste sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della spesa medesima, da ripartirsi in proporzione del territorio attraversato, e il loro rimborso avrà luogo in venti rate annuali, senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'opera sarà stata compiuta.

Le medesime disposizioni saranno osservate per la costruzione della strada da Ruinas alla comunale Alloi-Samugheo, in provincia di Cagliari

Per il completamento della strada da classificare denominata della Rivoluzione fascista, Bari-Casteldelmonte-Minervino, in provincia di Bari, lo Stato contribuirà nella spesa occorrente, in misura del 50 per cento.

Le maggiori spese, infine, riguardanti la strada da Cerveteri alla Necropoli Etrusca, in provincia di Roma, saranno regolate secondo le norme del R. decreto 3 agosto 1930, n. 1318.

Art. 3.

È autorizzata, a cura e a carico dello Stato, la esecuzione di un ulteriore gruppo di opere coordinate alla sistemazione definitiva del Tevere urbano, per estendere la difesa in destra dal limite attuale dell'antica cinta fortificata di Monte Mario, verso l'estremo a monte, alle propaggini delle colline di Tor di Quinto, sul viale Lazio; e in particolare di quelle più urgenti a difesa dalle piene della pianura della Farnesina, relative alla costruzione dell'arginatura in destra del Tevere e del collettore basso della Farnesina, dall'antica cinta fortificata di Monte Mario ai pressi del piazzale di Ponte Milvio.

Le opere stesse saranno eseguite con le norme delle leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 4.

Per la prosecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione di opere statali o di enti locali, danneggiate, o distrutte dalle alluvioni, piene, frane o mareggiate del maggio 1923, del marzo ed agosto 1924, dell'autunno 1926, dell'autunno inverno 1929-30 e 1930-31, nonchè per la prosecuzione dei lavori di spostamento dell'abitato di Predappio e di difesa dell'abitato di Darfo dalle piene del fiume Oglio, si applicheranno, rispettivamente, le norme contenute nel R. decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 73, nel R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009, nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1012, nel R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127, nel R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, nella legge 17 aprile 1930, n. 705, nel R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, nel R. decreto-legge 25 marzo 1931, n. 346, nel R. decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029, nel R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, e nel R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 126.

Sono autorizzati, inoltre, in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi nell'abitato di Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, i lavori relativi:

a) allo spostamento della parte in frana di detto abitato;

b) alla demolizione dei fabbricati pericolanti nella zona in frana;

c) alla costruzione di alloggi popolari, nel numero strettamente indispensabile per il ricovero delle persone di povera condizione rimaste senza tetto.

Art. 5.

È autorizzata, a cura e a spese dello Stato, la esecuzione delle seguenti opere:

a) opere edilizie di interesse comunale e provinciale della città e della provincia di Zara per l'ulteriore spesa di L. 370.000, in aggiunta a quella di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1112;

b) prosecuzione dei lavori di fognatura della città di Brindisi per l'ulteriore spesa di L. 1.500.000, in aggiunta a quella di cui ai Regi decreti 9 dicembre 1928, n. 2934, e 27 settembre 1929, n. 1716;

c) completamento della fognatura della città di Potenza e opere di risanamento nella predetta città, per la complessiva spesa di L. 1.604.000.

Art. 6.

Lo Stato concorrerà nella spesa occorrente per la costruzione dei quattro acquedotti consorziali del Calore, di Elce, di Monte Stella e di Capo d'Acqua, in provincia di Salerno, in misura pari alla metà della spesa.

In ogni modo il predetto contributo non potrà superare la somma complessiva di L. 12.000.000.

Inoltre i Comuni consorziati potranno essere ammessi, per la rimanente spesa a loro carico, a godere del beneficio della corresponsione degli interessi da concedersi nei modi e nella misura stabiliti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, ed a carico del limite di impegno per annualità fissato con la legge annuale che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

I comuni di Larino, Ururi, San Martino, Porto Cannone, Campomarino e Termoli, in provincia di Campobasso, godranno, per il primo lotto dei lavori dell'acquedotto da costruire con derivazione dell'acqua necessaria dall'acquedotto pugliese, degli stessi benefici accordati, giusta i commi precedenti, per gli acquedotti della provincia di Salerno.

Il contributo dello Stato non potrà, ad ogni modo, superare la somma di L. 3.500.000.

Art. 7.

Nella spesa occorrente per la costruzione dell'Ospedale Policlinico di Bari, lo Stato contribuirà nella misura di un terzo. In ogni caso, il contributo non potrà superare la spesa di L. 17.000.000.

La convenzione che sarà stipulata fra lo Stato e gli Enti interessati sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale.

Per la rimanente spesa, occorrente alla esecuzione dell'opera, lo Stato corrisponderà, sui mutui che il Comune e la Provincia sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, il concorso negli interessi, nella misura del 2 per cento, a carico del limite di impegno per annualità, fissato con la legge annuale che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Nella spesa occorrente per la costruzione della fognatura nella parte bassa della città di Trieste, lo Stato concorrerà con un contributo pari ad un quinto della spesa stessa, non superiore in ogni caso a L. 2.000.000, che saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Per i lavori da eseguire in applicazione della presente legge, la facoltà di imporre ai proprietari degli immobili avvantaggiati il contributo di miglioria previsto dalla legge 16 dicembre 1926, n. 2251, e dal relativo regolamento 16 feb-

braio 1928, n. 470, potrà essere esercitata anche durante o dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Le spese a pagamento non differito previste dai precedenti articoli dal 2 all'8, fanno carico ai fondi autorizzati dall'articolo 1.

Art. 11.

In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Art. 12.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 la somma di lire 32.000.000, in conto della autorizzazione di spesa di cui al R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931, per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, ad assegnare la somma di L. 750.000.000 ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno per l'esercizio 1931-32 e ad effettuare negli esercizi 1931-32 e 1932-33, trasporti di fondi, fino alla concorrenza della somma di L. 20.000.000, per integrare le dotazioni dei capitoli relativi alle spese generali di carattere straordinario, e fino a quella di L. 32.000.000 per provvedere alla spesa di cui al precedente art. 12.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 581.

Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, ecc.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ospedali militari e le infermerie presidiarie previsti dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, (corpo sanitario militare) sono i seguenti:

ospedali militari 28
infermerie presidiarie 5

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 8. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1932.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1931, n. 2037, col quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 e 3 del regolamento approvato con R decreto 14 agosto 1920, n. 1285, fu disposto la pubblicazione dello schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Benevento;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo al deposito dell'esemplare del Foglio annunzi legali della provincia di Benevento, contenente la inserzione del cennato decreto Ministeriale ed annesso schema di elenco, nella segreteria del Comune interessato di Pontelandolfo nonchè all'affissione all'albo pretorio del Comune stesso del prescritto avviso relativo alla cennata inserzione nei periodici di rito, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595 e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'allegato schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato, col predetto alligato, nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gl'interessati potranno produrre opposizioni.

Nello stesso termine potrà produrre opposizione l'Amministrazione provinciale di Benevento.

L'ufficio del Genio civile di Benevento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: LEONI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Benevento.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
32 *bis*	Fosso da Lenta Fredda (influente del n. 30)	La Lenta	Pontelandolfo	Dall'origine al suo sbocco nel torrente La Lenta
32 *ter*	Sorgente Grotte (influente del numero 32 bis)	La Lenta	Pontelandolfo	Dalla scaturigine allo sbocco nel fosso La Lenta

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici:*
DI CROLLALANZA.

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Generale elettrica dell'Adamello », « Idroelettrica dell'Ozola » e « Idroelettrica dell'Allione ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società « Generale elettrica dell'Adamello », « Idroelettrica dell'Ozola » e « Idroelettrica dell'Allione » le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione delle due ultime nella prima;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società « Generale elettrica dell'Adamello », « Idroelettrica dell'Ozola » e « Idroelettrica dell'Allione », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta delle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto nel giornale *Il Popolo d'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad aprire uno sportello staccato presso la Borsa merci nel nuovo palazzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 255;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo con sede in Padova è autorizzata ad aprire uno sportello staccato presso la Borsa merci nel nuovo palazzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3678)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2058-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giuseppe di Giovanni, nato a Pirano il 18 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Montecucco, 36, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valeria Cociancich, nata Dugan Antonio, nata il 12 gennaio 1906, moglie;
2. Libera di Giuseppe, nata il 21 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2001)

N. 11419-2059-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cociancich Lidia di Giuseppe, nata a Rosariol il 3 ottobre 1907 e residente a Trieste, Servola, 717, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giordano di Lidia, nato il 2 dicembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2002)

N. 50-131 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe fu Andrea e fu Batic Caterina, nato a Gorizia il 9 ottobre 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Carolina di Antonio Vizin, nata a Gorizia il 3 novembre 1896, moglie;
Pavlin Floriano, nato a Gorizia il 26 settembre 1922, figlio;
Pavlin Riccardo, nato a Gorizia il 22 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3353)

N. 50-120 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Filippo fu Giuseppe e della fu Maria Filipic, nato a Gorizia il 3 maggio 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Maria fu Andrea Belingar, nata a Gorizia il 17 gennaio 1883, moglie;
Pavlin Stefania, nata a Gorizia il 21 luglio 1910, figlia;
Pavlin Engelberto, nata a Gorizia il 26 febbraio 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3354)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso bandito per 18 posti di cancelliere di 5ª classe (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1932, col quale è stato aperto un concorso a 18 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo *B*, per il servizio delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto 22 gennaio 1932, è costituita come segue:

1° comm. Augusto Biancheri Chiappori, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, presidente;

2° comm. nob. Umberto Pullino, Regio console generale di 1ª classe, membro;

3° comm. Ubaldo Rochira, Regio console generale di 2ª classe, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

gr. uff. prof. Eugenio Casanova, sopraintendente dell'Archivio di Stato e del Regno, per la lingua francese;

cav. uff. Edoardo Pervan, Regio console di 1ª classe, per le lingue tedesca, russa, portoghese, serbo-croata e cecoslovacca;

prof. Bruno Ducati, incaricato di istituzioni islamiche nella Regia università di Perugia, per le lingue inglese, spagnola, svedese, olandese, romena, greco-moderna, araba e turca.

Il cav. uff. Ugo Turcato, Regio console di 2ª classe, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(3681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica del Governo portoghese alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata in Roma il 16 aprile 1929.

In data 28 maggio 1932 il Ministro di Portogallo in Roma ha depositato presso il Regio Ministero degli Affari Esteri le ratifiche del proprio Governo alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 16 aprile 1929, accompagnando il deposito con una dichiarazione relativa agli Istituti previsti dall'art. 2, nn. 1 e 2, della Convenzione (art. 22).

(3677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Salerno.

Si comunica che con R. decreto 14 marzo 1932 (registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1932, registro n. 3 Interno, foglio n. 287), il signor dott. Mario De Marinis è stato nominato componente del Cosiglio provinciale sanitario di Salerno, pel triennio in corso 1930-32, in sostituzione del signor dott. Guglielmo Pepe, dimissionario.

(3669)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario per la gestione del Consorzio irriguo « Vaso Pasini » in provincia di Brescia.

Si comunica che, con R. decreto 22 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, registro n. 8, foglio n. 372, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, l'on. avv. Giorgio Porro-Savoldi è stato nominato commissario straordinario del Consorzio irriguo « Vaso Pasini », con sede in Castelmella, provincia di Brescia.

(3670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

È stato chiesto il tramutamento della rendita consolidato 3,50 % n. 303778 di L. 70, intestata a Bolognino Giuseppe fu Gio Batta domiciliato ad Agliè (Torino) ipotecata per la cauzione dovuta da Bolognino Carlo fu Gio Batta quale esattore delle imposte dirette del Consorzio di Strambino pel decennio 1903-1912.

Essendo stato presentato il certificato relativo senza il secondo mezzo foglio (pag. 3 e 4) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo a chi di diritto.

Roma, 2 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2549)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 128.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 giugno 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra (Sterlina)	71.55
Francia (Franco)	76.80
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.35
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.90
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.94
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.637
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.60
Olanda (Fiorino)	7.932
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	11.67
Spagna (Peseta)	161.25
Svezia (Corona)	3.70
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	72.75
Id. 3,50 % (1902)	68.75
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.35
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.35
Id. id. Id. 1940	97.475
Id. id. Id. 1941	97.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	229157	Asilo infantile « Giuseppe Garibaldi » in Bertinoro (Forlì) . . L.	1,590 —
»	239144	Intestata come la precedente . . . . »	330 —
»	263936	Intestata come la precedente . . . . »	630 —
»	264830	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	89279	Asilo infantile Garibaldi in Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	10 —
3.50 %	327002	Marino Pasquale di Silvestro, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marcianise (Caserta) . . . . »	42 —
»	99394	Beneficio Parrocchiale di S. Pietro in Vincoli in Tavernette (Torino) . . . . »	10.50
»	310854	Dellatorre Lorenzo di Giuseppe, domic. in Confienza (Pavia) . »	87.50
Cons. 5 %	162453	Carecchio Giovanni fu Secondo, minore sotto la p. p. della madre Scotti Maria di Giacomo, vedova Carecchio, domic. in Caravino (Torino) . . . . »	100 —
3.50 %	295603	Gironda Veraldi Federico fu Rinaldo, domic. in Taverna (Catanzaro) - ipotecata . . . . »	140 —
»	151209 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmine Carmina fu Luigi, vedova in prime nozze di Simonelli e in seconde nozze di Talini Felice, domicil. in Milano . . . . » per l'usufrutto: Barberi Serafina di Luigi, vedova Talini.	87.50
Cons. 5 % (1861)	662801 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmine Carmina di Luigi, vedova in prime nozze di Ercole Simonelli e in seconde nozze di Talini Felice, domic. in Villanterio (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Barberi Serafina di Luigi, vedova Talini e moglie di Lozza Giovanni.	80 —
Cons. 5 %	276552	Bordino Pia Maddalena di Ottavio, nubile, domic. in Neive (Cuneo) - vincolata . . . . »	385 —
3.50 %	792467	Beneficio Coadiutorale di S. Rocco in S. Croce di Sermide (Mantova) . . . . »	10.50
»	602642	Arciconfraternita del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine in S. Agnello (Napoli) . . . . »	42 —
»	805427 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gianni Teresa di Antonio, moglie di Ripamonti Benvenuto Sisto fu Domenico, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Gianni Antonio fu Luigi, domic. in Roma.	87.50
»	589332	Armentano Maria di Battista, nubile, domic. in Mormanno (Cosenza) . . . . »	210 —

Roma, 31 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	213975 213976	380 — 380 —	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrangelo*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrangelo*, dom. in Prata Sannita (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. D'Angelo *Pietrangelo*.	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrantonio*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*, dom. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*.
»	144333	250 —	Taglioretti Emilio fu Natale, dom. in Genova, con usuf. a Scognamiglio *Luisa* di Ferdinando, ved. Taglioretti, dom. in Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Scognamiglio *Luigia-Pasqualina-Rosa-Assunta* di Ferdinando, ved. Taglioretti, *moglie di Torricelli Enrico*, dom. in Genova.
3,50 %	562745	374,50	Melzi d'Eril Irma fu Giovanni, nubile, dom. in Milano, con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Camillo* fu Giovanni.	
»	562746	374,50	Melzi d'Eril Teresa fu Giovanni, moglie legalmente separata di Mazza Edoardo, domiciliata in Milano, con ipoteca come la precedente.	
»	562747	374,50	Melzi d'Eril Barberina fu Giovanni, moglie di Imperiale marchese Domenico dei Principi di Sant'Angelo dei Lombardi, dom. in Genova; con ipoteca come la precedente.	Intestate come contro; con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Ambrogio-Camillo* fu Giovanni.
»	562748	374,50	Melzi d'Eril Elisa fu Giovanni, moglie di Dufaur-Berte marchese Massimiliano, dom. in Firenze; con ipoteca come la precedente.	
Cons. 5 % Littorio »	62784 512015	2715 — 400 —	Schipani Francesco di Francesco, dom. in Petilia Policastro (Catanzaro).	Schipani Francesco di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	243393	125 —	*Manenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Manenti* Antonio, dom. in Anagni (Roma).	*Menenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Menenti* Antonio, dom. come contro.
»	374303	650 —	Brugnatelli Regina fu Antonio ved. *Bossi*, dom. in Milano; con usuf. a Corsico Albina fu Giovanni Battista.	Brugnatelli Regina fu Antonio, ved. di *Bozzi Ercole*, dom. come contro e con usuf. come contro.
Buono del Tesoro settennale (4ª serie)	621	Cap. 1500 —	Tresoldi Antonietta fu Giovanni, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Antonietta-*Carmela* fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	435373	135 —	Boccella *Michele* di Soccorso, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Castelfranci (Avellino).	Boccella *Angelo-Michele* di Soccorso, minore ecc. come contro.
3,50 %	749238	490 —	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Benedetto*-Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Genova.	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Giacomo*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	822644	49 —	Preziosi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Preziosi *Antonino* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	21553	30 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	217044	100 —	La Torre *Bernardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.	La Torre *Berardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.
3,50 %	1156	70 —	*Broccardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. in Mosso S. Maria (Novara).	*Brocardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	290974	75 —	*Romanozzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie di Galluzzi Giacinto, dom. in Putignano (Bari).	*Romanazzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie ecc. come contro.
»	428901	200 —	*Salavolta* Orazio fu *Giambattista*, dom. in Vigatto (Parma).	*Salavolti* Orazio fu *Battista*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3262)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.